

Fondo Solidarietà

domande frequenti e suggerimenti



INCENTIVAZIONE	2
Quando viene riconosciuta l'incentivazione.....	2
Calcolo incentivazione all'esodo (corrisposta come integrazione al Tfr):	2
Assegno straordinario per il sostegno del reddito	2
La pensione.....	2
Alla fine del periodo di esodo occorre fare domanda di pensione.	2
Coperture assicurative e rimborsi	2
Coperture assicurative di assistenza sanitaria.	2
Regolamento polizza sanitaria annuale.....	2
Polizza infortuni extra professionali	3
Rimborsi 104.....	3
Fondo Pensione Dipendenti	3
Dove consultare la posizione del Fondo Pensione.	3
Vecchio iscritto o nuovo iscritto al Fondo pensione.	3
Contribuzione lavoratore al Fondo Pensione	3
Contribuzione aziendale al Fondo Pensione	3
Anticipi dal Fondo Pensione durante permanenza nel Fondo di Solidarietà	3
Fondo Pensione per quiescenza.	4
RITA – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata	4
Cos'è, come funziona e come è possibile accedere.	4
Che parte è assoggettata a tassazione?	5
Che aliquota è applicata?	5
Varie	6
Iscrizione sindacato	6
Ferie e permessi ed ex festività	6
Detrazione spese su dichiarazione dei redditi.....	6
Buoni pasto.....	6
Sistema Premiante.....	6
Premio di anzianità e Pav (Premio Aziendale Variabile).....	6
Lavoro in periodo di erogazione assegno straordinario	6

INCENTIVAZIONE

Quando viene riconosciuta l'incentivazione.

L'incentivazione sarà riconosciuta unitamente alle spettanze di fine rapporto.

Calcolo incentivazione all'esodo (corrisposta come integrazione al Tfr):

3 mensilità lorde (1/12 RAL fissa, riferita al mese che precede la cessazione del rapporto di lavoro).

Per ogni mese di permanenza nel Fondo:

- 1,30% della Retribuzione Annua Lorda Fissa per i primi 6 mesi;
- 1,25% della Retribuzione Annua Lorda Fissa dal 7° al 12° mese;
- 1,20% della Retribuzione Annua Lorda Fissa dal 13° al 18° mese;
- 1,15% della Retribuzione Annua Lorda Fissa dal 19° al 24° mese;
- 1,10% dal 25° mese in avanti;
- 5% (annuo) della RAL Fissa: per coloro che, completato il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, matureranno la pensione di vecchiaia con meno di 35 anni di contribuzione.

La Retribuzione Annua Lorda Fissa è riferita al mese che precede la cessazione del rapporto di lavoro.

L'incentivazione non è soggetta a contribuzione INPS, è soggetta ad imposizione fiscale secondo le norme tempo per tempo vigenti (attualmente le modalità sono quelle previste per il TFR, la cosiddetta tassazione separata al 25%) e sarà riconosciuta unitamente alle spettanze di fine rapporto.

ASSEGNO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO

Il valore dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito è calcolato sulla base dei contributi versati al momento dell'accesso al Fondo Solidarietà e si differenzia dall'importo della pensione in virtù dei contributi che l'azienda verserà nel periodo di esodo.

LA PENSIONE

Alla fine del periodo di esodo occorre fare domanda di pensione.

La domanda va fatta tre mesi prima della scadenza del termine periodo di esodo. Il passaggio da esodo a pensione **non è automatico**.

La domanda può essere fatta tramite il patronato Inca, che va contattato **cinque mesi prima** della fine dell'esodo per poter calendarizzare l'appuntamento nei tempi opportuni, oppure agendo in autonomia con il PIN dispositivo Inps tramite i "Servizi per il Cittadino" sul portale Inps.

COPERTURE ASSICURATIVE E RIMBORSI

Coperture assicurative di assistenza sanitaria.

Si applicano le coperture assicurative di assistenza sanitaria stabilite dal CIA vigente al 1 marzo 2020, per il personale in servizio e per i beneficiari inseriti in polizza e le stesse saranno applicate fino al 31/12 dell'anno successivo a quello di maturazione del trattamento pensionistico.

Regolamento polizza sanitaria annuale

L'addebito della polizza sanitaria per il primo anno di adesione al Fondo verrà effettuata in unica soluzione sul cedolino di gennaio dell'anno di ingresso nel Fondo, per gli anni successivi la Cassa contatterà l'Iscritto via posta ordinaria indicando Iban e importo da bonificare per l'adesione annuale.

In alternativa può essere indicato alla Cassa Assistenza un recapito di posta elettronica personale, l'indirizzo di posta del lavoro sarà disattivato.

Polizza infortuni extra professionali

La polizza infortuni extraprofessionale può essere sottoscritta anche per chi entra in esodo. Avrà validità solo per i mesi di permanenza in azienda e pertanto il costo di 50€¹ andrà riparametrato per i mesi lavorativi:

- Uscita 1 marzo 2020 due dodicesimi 8,33€;
- Uscita 1 febbraio 2021 un dodicesimo pari a 4,17€.

Rimborsi 104

I rimborsi relativi a spese assistenziali Legge 104 vengono riconosciuti (ai sensi dell'art. 39 lettera E CIA 2016) sia per sé che per eventuali familiari, fino alla data di ingresso nel Fondo di Solidarietà, dopo la quale non verranno più riconosciuti rimborsi.

FONDO PENSIONE DIPENDENTI

Dove consultare la posizione del Fondo Pensione.

Su FUTUR@ segui il percorso:

- Life
- assistenza e previdenza
- Dipendenti
- Fondo Pensione di appartenenza (dipendenti Gruppo UNIPOL/ dipendenti gruppo FONDIARIASAI)
- Consulta la tua posizione

Vecchio iscritto o nuovo iscritto al Fondo pensione.

Sono "Vecchi iscritti" coloro che al 29 aprile 1993 erano già iscritti a una forma pensionistica istituita prima del 15 novembre 1992 e che non hanno mai riscattato la propria posizione. Tutti gli altri sono "Nuovi iscritti".

Contribuzione lavoratore al Fondo Pensione

Durante la permanenza nel Fondo di Solidarietà il lavoratore può variare la propria percentuale di contribuzione al Fondo Pensione.

Contribuzione aziendale al Fondo Pensione

Come previsto dalle Condizioni per l'adesione al Piano, lettera c), della COM / UGH / DRU /18 - 02/09/2019, l'Azienda garantisce il versamento dei contributi aziendali al Fondo Pensione per il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà.

Prima della conciliazione, con congruo anticipo per permettere la lavorazione e la preparazione del Verbale alla Azienda, il lavoratore può optare per avere, insieme all'incentivazione e al trattamento di fine rapporto, un importo pari alla contribuzione complessiva a carico dell'Azienda, secondo la misura vigente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Tale importo è pari al contributo aziendale dell'ultimo anno riportato nella posizione individuale su FUTUR@, salvo non sia stata concordata e approvata la modifica in sede di rinnovo del CIA.

Anticipi dal Fondo Pensione durante permanenza nel Fondo di Solidarietà

Durante la permanenza nel Fondo di Solidarietà è possibile richiedere un anticipo dal Fondo Pensione fino al:

- 75% per spese sanitarie e terapie mediche straordinarie relative all'iscritto, al coniuge e ai figli, con imposta sostitutiva max 15%- min 9%
- 75% per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione (per sé o per i figli), dopo 8 anni di iscrizione al Fondo, con imposta sostitutiva al 23%
- 30% per ulteriori esigenze, senza alcuna documentazione, dopo 8 anni di iscrizione, con imposta sostitutiva al 23%

¹ Si deve intendere il costo annuale previsto dal CIA in vigore al momento della conciliazione.

Fondo Pensione per quiescenza.

Avendo maturato almeno 5 anni di partecipazione al Fondo Pensione è possibile richiedere:

- 100% Rendita
- 50% Rendita + 50% Capitale ²
- 100% Capitale³

Va comunque sempre valutata la posizione individuale e la data di iscrizione al Fondo Pensione.

RITA – RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

Cos'è, come funziona e come è possibile accedere.

Nell'ottica di favorire la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro e agevolare l'accesso alla pensione, la Legge di Bilancio per il 2018 ha inserito una nuova forma di prestazione della previdenza complementare: la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, che consiste di fatto nell'erogazione frazionata di un capitale il cui importo è a totale discrezione dell'aderente al Fondo Pensione. L'iscritto può, ad esempio, secondo necessità, anche fare richiesta dell'intero montante accumulato, oltretutto in un'unica soluzione.

Si tratta di una prestazione slegata dalla previdenza obbligatoria (se non per la maturazione dei requisiti di accesso) con ampia libertà di scelta sulla quota in capitale richiedibile e sul numero di rate in cui suddividerla, con il solo vincolo di una periodicità delle rate non superiore ai 3 mesi. La RITA, inoltre, non viene conteggiata ai fini della richiesta in rendita e in capitale dell'eventuale montante residuo all'atto del pensionamento: all'atto pratico è pertanto possibile modulare nel tempo le prestazioni (RITA e previdenziale) in modo da ricevere l'intero montante in capitale con una tassazione più favorevole. La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata vede infatti applicata anche ai montanti accumulati prima del 2007, la tassazione introdotta con il DM 252/05.

Alla RITA possono accedere i lavoratori del settore privato nonché i lavoratori del settore pubblico purché abbiano aderito a piani individuali pensionistici o Fondi Pensione. I requisiti richiesti per accedere alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata sono:

- cessazione dell'attività lavorativa;
- massimo cinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
- venti anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza;
- cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;

o, in alternativa,

- inoccupazione per un periodo superiore a 24 mesi;
- massimo dieci anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
- cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La RITA può essere richiesta anche nel caso che il lavoratore cessato sia beneficiario di pensione anticipata INPS o di altri assegni a sostegno del reddito (es: Fondo Intersettoriale di Solidarietà).

La documentazione sulla sussistenza dei requisiti non richiede attestazioni da parte dell'INPS e per il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori, basta l'estratto conto integrato (ECI) rilevabile online accedendo a:

www.inps.it > Accedi ai servizi > Servizi per il cittadino > Fascicolo previdenziale del cittadino > Posizione assicurativa/Estratto Conto Integrato oppure l'estratto conto rilasciato dagli Enti Previdenziali di appartenenza dei lavoratori.

² Se il 70% del montante accumulato residuo (al netto di anticipazioni e riscatti) genera una rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità inferiore al 50% dell'Assegno Sociale INPS, l'iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione.

³ È sempre possibile per i "vecchi iscritti", cioè per chi ha aderito a una forma di previdenza complementare prima del 28/04/1993, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007, e non ha mai effettuato riscatti.

I Fondi, tuttavia, possono accettare anche dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni) purché accompagnate da un impegno scritto a produrre, in caso di richiesta da parte dell'Ente erogatore, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.

La quota di montante destinata alla RITA viene mantenuta in gestione presso il Fondo tramite la linea di investimento attuabile secondo il Regolamento in vigore del Fondo Pensione; questo consente anche a tale quota di partecipare ai risultati di una gestione finanziaria attiva, con le rate future ricalcolate considerando l'incremento o la diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Ovviamente, durante l'erogazione della prestazione l'iscritto potrà cambiare comparto tramite le modalità normalmente previste per tutti gli iscritti. Eventuali costi "in cifra fissa e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute" richiesti dal Fondo sono riportati nelle documentazioni agli iscritti quali la Nota Informativa. Il Fondo informerà poi annualmente l'iscritto tramite la Comunicazione periodica sulle rate erogate, le imposte applicate, il numero delle rate residue e la data dell'ultima erogazione prevista. In quanto prestazione previdenziale, la RITA segue inoltre le disposizioni legislative valide per quest'ultime: in caso di decesso dell'iscritto nel corso dell'erogazione, il montante residuo verrà riscattato dagli eredi o dai beneficiari designati, mentre le rate in erogazione sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Si può inoltre revocare l'erogazione della RITA con le modalità previste dal Fondo, mentre sulla parte della propria posizione previdenziale non destinata alla RITA è comunque possibile chiedere anticipazioni e riscatti e usufruire, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, delle prestazioni in capitale e/o rendita.

Possibile poi anche trasferire ad altro Fondo la propria posizione individuale considerando, però, che riguarderà la totalità della stessa con inevitabile revoca della RITA in essere.

Che parte è assoggettata a tassazione?

Per la RITA si ripropongono i criteri generali di tassazione previsti per le altre prestazioni: al momento del calcolo bisogna sempre tenere conto di tre "periodi fiscali" e, quindi, di tre imponibili in funzione del periodo di versamento dei contributi. In particolare, ogni rata verrà proporzionalmente divisa in tre parti:

- la parte riferibile a quanto maturato fino al 2000: è esente da tassazione il contributo aderente e il contributo volontario;
- la parte riferibile a quanto maturato dal 2001 al 2006: è esente il rendimento, poiché già tassato ogni anno in capo al Fondo;
- la parte riferibile a quanto maturato dal 2007 in poi: è esente il rendimento, poiché già tassato ogni anno in capo al Fondo.

Una volta determinati gli imponibili ad essi viene applicata un'aliquota unica.

Che aliquota è applicata?

Sulla parte imponibile della RITA è applicata una tassazione che va dal 15% al 9%, meccanismo che "premia" chi più a lungo resta nella previdenza:

- fino al 15° anno si ha una tassazione del 15%;
- ogni anno successivo al 15° viene scalato uno 0,30%, fino ad arrivare al 9% (aliquota minima) di tassazione.

N.B. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

VARIE

Iscrizione sindacato

Durante il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, non essendo ancora pensionati, si può mantenere l'iscrizione alla categoria FISAC. Per continuare a ricevere la trattenuta sull'assegno di solidarietà occorre dichiarare la volontà sull'apposito modulo AP 89 che verrà fornito dall'Azienda alcuni giorni prima della Conciliazione.

Ferie e permessi ed ex festività

Gli istituti assegnati al 1 gennaio per:

- Ferie
- Ferie ad ore
- Ex art. 39 CCNL
- Ex festività sopresse ⁴

fanno riferimento all'intero anno solare 2020, pertanto sono utilizzabili riproporzionati al periodo di lavoro (2/12 per gli esodandi al 01/03/2020; 1/12 per gli esodandi al 01/02/2021).

Detrazione spese su dichiarazione dei redditi

L'assegno previsto dal Fondo di Solidarietà assicurativo è equiparato a reddito da lavoro dipendente, è quindi possibile portare in detrazione le spese sul 730 anche negli anni di permanenza nel Fondo. Gli eventuali rimborsi saranno gestiti da INPS che fungerà da sostituto di imposta.

Buoni pasto

L'erogazione dei buoni pasto è subordinata al rapporto di lavoro, pertanto non verranno più riconosciuti nel periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà.

Sistema Premiante

Qualora siano stati raggiunti gli obiettivi, verrà riconosciuto il premio anche agli aderenti al Fondo.

L'azienda, al momento dell'erogazione (giugno), emetterà busta paga ad hoc.

Il premiante sarà certificato tramite CUD unitamente agli altri redditi percepiti nell'anno.

Premio di anzianità e Pav (Premio Aziendale Variabile)

Il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà concorre nella maturazione degli importi economici riconosciuti a titolo di premio di anzianità, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 del vigente CCNL. Tali importi verranno riconosciuti, a titolo di incentivazione all'esodo e ad integrazione del trattamento di fine rapporto al momento della risoluzione del rapporto.

Agli aderenti al Fondo non viene erogato il PAV.

Lavoro in periodo di erogazione assegno straordinario

Con l'art. 12 del Decreto Interministeriale del 17 gennaio 2014 n. 78459, il Ministero del Lavoro ha indicato al comma 3 che: "Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato".

È consigliabile una verifica con la sede Inps competente per la gestione di eventuali versamenti derivanti da altra attività lavorativa durante la permanenza al Fondo, può risultare problematico il loro riconoscimento.

A cura delle **RSA Fisac UnipolSai Bologna**

Per qualsiasi dubbio o approfondimento potete rivolgervi alle Vs. RSA di riferimento o scrivere al BOX:

FisacCgilDomandeeRisposte@unipolsai.it

⁴ Trattamento di maggior favore in deroga a quanto previsto dal CCNL.